

CORTE DI APPELLO DI ROMA

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI EX L. N. 89/2001 IN RELAZIONE A PROCEDURE DI FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il maggior numero dei ricorsi ex legge n. 89 del 2001 e s.m.i. è presentato presso questa Corte dai creditori che chiedono il riconoscimento dell'indennizzo per l'irragionevole durata di procedure fallimentari, nell'esame dei quali si riscontrano talvolta carenze di tipo assertivo e probatorio, determinate anche dalle difficoltà di reperire copia degli atti delle procedure presupposte, spesso molto risalenti nel tempo.

S'intendono fornire, pertanto, indicazioni utili circa gli atti e i documenti da depositare unitamente al ricorso introduttivo, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia. Ciò al fine di accelerare la decisione dei ricorsi, evitando l'attivazione del meccanismo integrativo previsto dall'art. 640, comma 1, c.p.c. (richiamato dall'art. 3, comma 4, l. n. 89/2001), con richieste di ulteriori documenti e chiarimenti, e quindi di superare le difficoltà conseguenti all'omessa o lacunosa risposta a tali richieste, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra giudice e parti.

INDICE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI (art. 3, comma 3, l. n. 89/2001; artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.) da depositare con modalità telematiche (art. 196 *quater* disp. att. c.p.c.), in copia informatica munita di attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 196 *octies* o dell'art. 196 *novies* disp. att. c.p.c.

Assume primaria importanza, nell'ottica collaborativa e acceleratoria sopra indicata, allegare al ricorso un indice dettagliato degli atti e documenti depositati, con specificazione delle pagine riguardanti gli eventi rilevanti ai fini della decisione, particolarmente utile in caso di documenti prodotti in un unico file, composto da numerose pagine, in formato non ricercabile.

Ad esempio: n. 1) sentenza dichiarativa di fallimento; n. 2) verbale di udienza ammissione al passivo del 14.5.2015; pag. 47 ammissione della parte ricorrente, pag. 52 provvedimento di ammissione; n. 3) visura camerale della società ricorrente, pag. 27 atto di fusione; n. 4) visura camerale della società fallita, pag. 50 decreto di chiusura.

PRESUPPOSTI

✓ Sentenza dichiarativa del fallimento, ex art. 126 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), o sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 49 del d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi e dell'insolvenza di impresa - c.c.i.i.), oppure visura camerale storica dell'impresa soggetta alla procedura

LEGITTIMAZIONE ATTIVA

- ✓ Verbale di udienza per l'esame e la discussione dello stato passivo delle domande tempestive o tardive e provvedimento di ammissione
- ✓ Decreto di esecutività dello stato passivo
- In caso di **cambio di ragione sociale o denominazione** oppure di **trasformazione** (fenomeni evolutivi-modificativi):
 - ✓ atto notarile di modifica o trasformazione oppure visura camerale storica del creditore
- In caso di **fusione per incorporazione e scissione** (fenomeni estintivi-successori):
 - ✓ atto notarile di fusione o scissione e visura camerale storica del creditore;
- ✓ atto di intervento nella procedura o comunicazione al curatore *ex art. 115, comma 2, l.fall. o art. 230, comma 2, c.c.i.i.* (necessari per provare l'assunzione formale della qualità di parte della procedura)
- In caso **cessione di azienda o di ramo di azienda, cessione del credito e concordato con assunzione** (fenomeni di successione a titolo particolare):
 - ✓ atto di cessione e decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore
 - ✓ atto di intervento nella procedura o comunicazione al curatore *ex art. 115, comma 2, l.fall. o art. 230, comma 2, c.c.i.i.* (necessari per provare l'assunzione formale della qualità di parte della procedura)

TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO (art. 4 l. n. 89/2001)

- Per le **procedure chiuse**:
 - ✓ decreto di chiusura e prova della sua definitività (per decorso del termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero per definitivo rigetto del reclamo), da fornire, per le procedure fallimentari soggette alle modifiche normative introdotte con il d.lgs. n. 5/2006 (fallimenti dichiarati a partire dal 16 luglio 2006) e il d.lgs. n. 169/2007 (fallimenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2008) e per l'apertura della liquidazione giudiziale (a partire dal 15 luglio 2022), mediante visura camerale storica dell'impresa soggetta alla procedura
- Per le **procedure pendenti**:
 - ✓ certificato di pendenza rilasciato dalla cancelleria o schermata del portale procedure concorsuali - PST Giustizia o visura camerale storica dell'impresa soggetta alla procedura

DURATA DELLA PROCEDURA

- **Termine iniziale**
 - ✓ Domanda di ammissione allo stato passivo o verbale di ammissione al passivo/decreto di esecutività dello stato passivo
- **Termine finale**
 - ✓ Piano di riparto (provvisorio o finale) integralmente satisfattivo
 - ✓ Decreto di chiusura
 - ✓ Data del ricorso (prova dello stato di pendenza, come sopra indicato)

QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO (valutazione della complessità della procedura)

- ✓ Elenco delle domande di ammissione al passivo
- ✓ Relazioni del curatore
- ✓ Piani di riparto
- ✓ Rendiconto di gestione

LIMITE DELL'INDENNIZZO (art. 2 bis, comma 3, l. n. 89/2001)

- ✓ Provvedimento di ammissione al passivo
- In caso di ammissione del credito con rivalutazione monetaria e interessi:
 - ✓ calcolo della somma richiesta a titolo di capitale e accessori
 - ✓ decreto di esecutività dello stato passivo
 - ✓ progetto di riparto con soddisfazione parziale o integrale